

United Nations Children's Fund, *Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change*, UNICEF, New York, 2013, pp. 194.

Nel luglio 2013 l'UNICEF ha pubblicato un rapporto sul fenomeno delle escisioni/mutilazioni genitali femminili (E/MGF) che rappresenta il risultato di un'indagine condotta negli ultimi vent'anni nei 29 paesi in cui tali pratiche risultano maggiormente diffuse. Con l'avvertenza che non per tutti i paesi considerati i dati risultano omogenei sia in merito al periodo in cui sono stati raccolti che per il tipo di informazioni disponibili, si tratta del documento più dettagliato e esaustivo di cui si disponga sulla pratica delle E/MGF.

L'area geografica interessata copre in via prevalente la regione dell'Africa sub sahariana e parte del Medio Oriente. Ciò che colpisce è l'estensione del fenomeno che riguarda 125 milioni di donne oggi viventi, di cui una su cinque nel solo Egitto. Va inoltre considerato che per paesi quali la Colombia, la Giordania, l'Oman, l'Arabia Saudita e parte dell'Indonesia e della Malesia, benché non vi siano dati ufficiali, taluni indicatori portano a ritenere che la pratica sia posta in essere. Sfuggono alla ricognizione anche i dati relativi a comunità di immigrati che risiedono in paesi diversi dal paese d'origine, in particolare in Europa e in Nord America, in seno alle quali non si conosce quanto il fenomeno sia diffuso. Ne consegue che il dato complessivo debba essere considerato leggermente superiore a quello individuato sulla base di dati certi. Poiché, ancora, la maggior parte delle bambine/adolescenti viene sottoposta alla pratica delle E/MGF entro l'età di 15 anni, il dato prevalente riscontrabile nelle donne in un'età compresa tra i 15 e i 49 anni, si ritiene possa essere significativo per definire in proporzione il numero delle bambine che presumibilmente saranno sottoposte a tale pratica, anche se al momento della rilevazione non avevano subito nessuna forma di mutilazione. Il dato relativo alla fascia di età compresa tra 0 e 15 anni, se comparabile nel tempo, diviene infine un elemento rilevante al fine di valutare l'efficacia delle azioni promosse per contrastare il fenomeno.

I dati sono stati raccolti e analizzati avendo come unità di riferimento quella dello Stato, ma la mappa che ne risulta considerando non il dato assoluto per ogni paese ma le diverse percentuali di concentrazione della pratica delle E/MGF nei vari territori, rivela una geografia legata alle identità tradizionali e comunitarie più che ai confini degli Stati, nonostante in taluni casi si noti una sostanziale omogeneità percentuale nell'insieme dell'estensione del territorio dello Stato. È il caso ad esempio della Guinea, della Sierra Leone, della Somalia e dell'Eritrea dove le mutilazioni riguardano più dell'80% della popolazione femminile sull'intero territorio nazionale, dello Yemen in cui la percentuale rilevata si attesta tra il 10% e 25% e del Camerun, con percentuali inferiori al 10%. In tutti gli altri casi il dato assoluto su base nazionale deve essere confrontato con le singole percentuali presenti nei vari territori, intesi non secondo le eventuali divisioni amministrative degli Stati, ma sulla base dei gruppi etnici che li abitano e sulle corrispondenti pratiche tradizionali, tra le quali rientra per l'appunto quella delle mutilazioni femminili. Tale

elemento è utile nella definizione delle politiche volte a contrastare tali pratiche, che se poste in essere a livello centrale attraverso il solo strumento legislativo possono risultare inefficaci se non supportate da azioni mirate sul piano culturale verso le singole comunità tradizionali.

In nessun caso la pratica delle mutilazioni femminili è legata a uno specifico credo religioso, nonostante le donne che vi sono state sottoposte e che intendono sottoporvi le loro figlie ritengano che tale pratica sia conforme ad un precetto religioso. Una simile evidenza si riscontra sia in ambito cristiano che in ambito islamico, a segnalare un'ascendenza più radicata nella realtà africana rispetto alla penetrazione dei due grandi monoteismi. Netto è il contrasto che si nota ad esempio tra l'Egitto, paese in cui la percentuale di donne che hanno subito mutilazioni genitali è pari al 91%, e gli altri paesi del Nord Africa, ugualmente musulmani, in cui tale pratica risulta del tutto assente. Il rapporto confronta le percentuali di donne tra i 15 e i 49 anni che sono state soggette a mutilazione, sulla base dell'appartenenza a quelli che sono descritti come i principali gruppi religiosi: l'Islam, il Cattolicesimo romano e altri gruppi cristiani. Le religioni tradizionali o animiste non rientrano nell'indagine in quanto segnalate solo in un esiguo numero di paesi. Ciò che emerge, nonostante delle differenze sensibili da Stato a Stato, è che la maggioranza delle donne ad aver subito mutilazioni sono donne di fede islamica e in effetti tale pratica presso alcune comunità è chiamata *sunna* che in lingua araba significa "tradizione" e che è altresì il termine con cui si designa la seconda fonte scritturale del diritto musulmano a contrassegnare l'idea di dovere, di obbligatorietà.

In tempi relativamente recenti alcune delle voci di più riconosciuta autorevolezza in ambito islamico, si sono pronunciate per ribadire la totale assenza di basi scritturali a sostegno delle E/MGF. Ne sia esempio tra gli altri una Fatwa (risponso giuridico-religioso) del 2007 da parte del Supremo Consiglio per la Ricerca Islamica di Al Azhar – uno dei centri più importanti per gli studi islamici – in cui si afferma non solo che le mutilazioni genitali femminili non trovano alcun sostegno nel corpo delle norme shariatiche, ma che si tratta di un'azione peccaminosa che dovrebbe essere evitata.

Se la pratica delle mutilazioni femminili è vissuta come adesione ad un corpo di norme sociali di cui l'elemento religioso è percepito come parte integrante, la presa di posizione da parte delle autorità religiose a contrasto di tale pratica, è uno strumento che può inserirsi in modo positivo nel processo di abbandono.

La religione può essere però solo una delle componenti di quelle norme consuetudinarie o norme sociali a cui chi pratica le E/MGF ritiene di dover obbedire. E in effetti l'analisi delle interazioni delle varie componenti di cui consta una norma sociale è la prospettiva che è stata adottata dall'UNICEF per favorire l'abbandono della pratica delle mutilazioni femminili, muovendo innanzi tutto dalla constatazione della necessità di operare un cambiamento di tipo sociale al fine di ottenere dei risultati positivi. La dinamica più importante sottesa alla messa in atto di tali pratiche è infatti legata ad aspettative di ordine sociale: le famiglie che hanno escisso le loro figlie lo hanno fatto perché altri componenti del loro gruppo hanno fatto altrettanto e perché ritengono che gli altri componenti del gruppo si aspettino da loro la messa in atto di tale comportamento. Si tratta quindi di percezioni ed aspettative di quanto gli altri fanno o pensano. Non adeguarvisi si ritiene possa

comportare delle sanzioni di ordine sociale legate alla critica, alla vergogna o all'esclusione dal gruppo di appartenenza. Poiché si tratta di un comportamento legato alle aspettative del gruppo, il cambiamento verso l'abbandono delle pratiche di E/MGF passa dall'aspettativa e dal convincimento che anche gli altri membri del gruppo siano disposti ad andare nella medesima direzione. Il Rapporto mette infatti in evidenza come non sempre singoli individui o nuclei familiari siano favorevoli alla pratica delle mutilazioni femminili, ma che nonostante ciò, sul convincimento personale prevalga l'adeguamento a quelle che si ritengono essere le aspettative del gruppo. La dimensione di questa discrepanza va comunque segnalata come l'indizio di una possibilità di cambiamento. La norma sociale agisce infatti in interazione con altri due tipi di norme: le norme giuridiche in senso stretto e le norme morali. Le motivazioni legate all'adesione delle previsioni di queste diverse tipologie normative, possono variare e influenzarsi vicendevolmente. L'interiorizzazione di ciò che è giusto o sbagliato, legato a un precetto di tipo morale, può corrispondere o meno alla norma di tipo sociale per cui motivazione e corrispettivo sono l'accettazione da parte del gruppo. Se, come in merito all'esempio fatto sulla religione, "la legge del giusto e dell'ingiusto" viene ridefinita (o ribadita) da un'autorità riconosciuta, ecco che si determinerà un contrasto tra norma morale e norma sociale da cui potrà eventualmente innescarsi un processo di cambiamento. Se delle componenti di un gruppo sociale cominciano ad abbandonare la pratica delle mutilazioni femminili ciò progressivamente potrà favorire l'abbandono da parte dell'intero gruppo e questo a sua volta influenzare i comportamenti di comunità vicine con cui si condividono elementi di affinità.

In merito alle norme di diritto positivo poste in essere per contrastare e sanzionare il fenomeno queste, come in parte già osservato, possono avere un impatto variabile sulle diverse componenti sociali di una comunità statale. Laddove la sanzione sociale legata all'abbandono della pratica delle E/MGF sia più temuta della sanzione legale, ecco che la norma giuridica avrà scarsa efficacia. Per contro quella stessa norma potrà essere utile nel rafforzare e consolidare i processi già in atto di abbandono delle pratiche di mutilazione che, come abbiamo visto, necessitano innanzi tutto di azioni condotte a livello delle singole comunità.

Dei 29 Paesi considerati nel rapporto, 24 hanno adottato delle leggi in merito alle E/MGF soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni novanta del secolo scorso. L'azione sul piano legislativo è seguita a un mutamento nel dibattito internazionale sulle strategie da adottare per eliminare le pratiche delle mutilazioni femminili. Se per lungo tempo la questione era stata affrontata avendo come riferimento prevalente le conseguenze negative sul piano della salute, nel 1993 nell'ambito della Conferenza internazionale di Vienna sui diritti umani, fu adottata una Dichiarazione¹ nella quale le mutilazioni genitali femminili venivano classificate come una forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza contro le donne riconosciuta come violazione del diritto internazionale sui diritti umani. Benché non vi fossero delle specifiche convenzioni, altri strumenti internazionali sui diritti umani potevano essere così invocati: la Convenzione sull'eliminazione di

¹ Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993 in: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>.

ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (New York, 18 dicembre 1979); la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (New York, 10 dicembre 1984); la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989). Più di recente, sul piano regionale, il Protocollo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti della donna in Africa (Maputo, 11 Luglio 2003) ha adottato delle specifiche previsioni. In particolare l'articolo 2.1.b) prevede che gli Stati debbano "enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women"².

In conclusione, nonostante l'azione sul piano giuridico sia insufficiente a contrastare l'abbandono delle pratiche di E/MGF, non va sottovalutato l'impulso che il diritto internazionale ha dato non solo alla costruzione di un quadro normativo – pur variabile da paese a paese – sul piano del diritto interno, ma anche alla formazione di un generale consenso sull'importanza di eliminare simili pratiche³.

Marianella Piratti

² African Union, The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa, 11 July 2003, consultabile all'indirizzo: <http://au.int/en/sites/default/files/Protocol%20on%20the%20Rights%20of%20Women.pdf>.

³ Per un quadro complessivo sugli strumenti giuridici posti in essere per contrastare la pratica delle mutilazioni genitali femminili si veda: UNICEF, *Legislative reform to support the abandonment of female genital mutilation/cutting*, August 2010, consultabile all'indirizzo: http://www.unicef.org/policyanalysis/files/UNICEF_LRI_Legislative_Reform_to_support_the_Abandonment_of_FGMC_August_2010.pdf